

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 920

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa della senatori DONATI, PALERMI, BULGARELLI,
COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGGATA,
RIPAMONTI, ROSSI Fernando, SILVESTRI e TIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2006

Delega al Governo per la trasformazione della società «Stretto di Messina S.p.a.», di cui alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, al fine di aumentare la dotazione di infrastrutture e servizi sostenibili nei collegamenti tra la regione Sicilia e la regione Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - Il progetto del ponte sullo stretto di Messina ha visto, per il suo notevole impatto ambientale, l'opposizione delle principali amministrazioni interessate dal progetto, delle associazioni ambientaliste e della società civile nel Paese e nei territori interessati. Il ponte avrebbe comportato un costo enorme per le risorse pubbliche, senza tuttavia risolvere i problemi di mobilità del Mezzogiorno e portare alcun vantaggio economico e sociale. Prendendo atto e condividendo l'impegno del Governo a sospendere l'*iter* di realizzazione del ponte sullo stretto, come definito dal programma elettorale dell'Unione e nel parere espresso dal Parlamento sul Documento di programmazione economica e finanziaria 2007-2011, è necessario sostenere con adeguati finanziamenti gli investimenti sulla rete stradale, ferroviaria e portuale del Mezzogiorno ed in particolare sugli attraversamenti via mare, di persone e merci, tra la Sicilia e la Calabria. Non sono, infatti, venute meno le esigenze di dotare queste regioni di una adeguata rete infrastrutturale, moderna e ambientalmente sostenibile, nonché di collegamenti via mare tra le due sponde e tra il Sud e il Nord dell'Italia e dell'Europa.

Risulta quindi superata la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, per la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente. Il capitale di conoscenza accumulate, seppure con finalità sbagliate, dalla società «Stretto di Messina S.p.a.», con i numerosi studi effettuati e le conoscenze acquisite per operare in contesti tanto difficili, ci induce a lanciare la sfida di non chiudere la società e di lavorare alla sua trasformazione per sviluppare in modo organico le modalità di trasporto sostenibili e l'equilibrio intermodale nei collegamenti tra la Sicilia e il Continente, prediligendo il trasporto via mare, delle persone e delle merci, e operando per

lo sviluppo di tale modalità e per l'integrazione della stessa con i sistemi di trasporti ferroviari, stradali e aerei, che dovranno essere potenziati. La nuova società si dovrà quindi occupare di promuovere lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere inerenti gli approdi prospicienti lo Stretto, nonché di promuovere servizi relativi ai trasporti via mare, salvaguardando le importanti realtà già esistenti. Questi obiettivi dovranno essere raggiunti salvaguardando le identità locali ed aumentando, non solo la dotazione di infrastrutture, ma il capitale ambientale, sociale, culturale, economico e turistico delle popolazioni dello Stretto e delle regioni interessate.

Il disegno di legge si propone di affidare al Governo una delega per riordinare la legge n. 1158 del 1971, che non può prescindere da un approccio diverso rispetto a quello del passato:

- coinvolgendo, oltre le regioni, le amministrazioni locali interessate dalle opere e servizi per l'attraversamento nella struttura societaria;

- valorizzando le istituzioni culturali e le università chiamate a contribuire alle attività di ricerca e di studio sullo Stretto;

- ricordando che si opera in un contesto culturale, ambientale e paesistico unico al mondo di cui si deve tenere conto nella progettazione delle opere al fine di salvaguardare e tutelare tali beni, così come si deve tenere conto dei centri abitati e dei contesti urbani interessate dalle opere.

La storia degli ultimi 35 anni della società ci permette di evitare errori e rischi per consentire finalmente uno sviluppo sostenibile e duraturo della Sicilia e della Calabria.

Il disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il riordino della società «Stretto di Messina S.p.a.», di cui alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, al fine di aumentare il livello di dotazioni infrastrutturali e di servizi nei collegamenti tra la regione Calabria e la regione Sicilia, attraverso lo sviluppo organico di modalità di trasporto sostenibili e l'equilibrio intermodale nei collegamenti tra le due sponde migliorando le infrastrutture e i servizi via mare e l'integrazione di questi con i sistemi di trasporti ferroviari, stradali e aerei, per favorire l'accrescimento sociale, culturale, economico e turistico dell'area dello stretto di Messina e l'interscambio tra le regioni interessate, salvaguardando l'identità delle popolazioni e dei contesti locali, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e duraturo.

2. Le opere e i progetti di cui al comma 1 devono prevedere particolari misure per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio costiero e marino, con particolare riferimento e attenzione alla tutela degli *habitat*, della biodiversità, delle aree protette e dei beni culturali e ambientali, nonché misure per la riqualificazione urbanistica dei centri abitati e dei contesti urbani interessati dalle opere. A tal fine la società «Stretto di Messina S.p.a.» effettua studi preventivi e monitoraggi in corso di realizzazione delle opere e di svolgimento dei servizi anche in collaborazione con le università dell'area.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture e di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, garantendo altresì il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi di trasporto e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, assicurando i principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi in oggetto le finalità e l'assetto della società «Stretto di Messina S.p.a.», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere lo svolgimento di attività di studio, la progettazione e la realizzazione delle opere e dei servizi in attuazione delle finalità e dei principi di cui all'articolo 1, mediante l'affidamento dello studio, della progettazione e della realizzazione e della gestione di tali opere e servizi, salvaguardando e valorizzando le realtà esistenti;

b) prevedere una carta dei servizi nell'ambito della quale siano previste le modalità e i requisiti delle concessioni da affidare per la gestione dei servizi e delle infrastrutture;

c) prevedere la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale della società da parte delle regioni e degli enti locali interessati, della Ferrovie dello Stato Spa, dall'ANAS S.p.A., di autorità portuali, di società di gestione di scali aeroportuali gestori di aeroporti e altri soggetti pubblici operanti nel settore e nel contesto territoriale. La restante parte del capitale sociale, comunque non superiore al 49 per cento, deve essere partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Fintecna S.p.a.;

d) l'atto costitutivo e lo statuto sociale non possono prevedere deroghe alle maggio-

ranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile. Lo statuto deve prevedere la nomina di tre degli altri componenti sul Consiglio di amministrazione da parte del Ministero dei trasporti e almeno un componente per parte di nomina della regione Calabria e della regione Sicilia. Il numero dei rappresentanti della regione Calabria e della regione Sicilia, anche qualora stabilito in un numero maggiore, dovrà rispettare il principio della pari rappresentanza tra le due regioni e la partecipazione nella nomina degli amministratori degli enti locali interessati. In deroga alle disposizioni del codice civile, il presidente del consiglio d'amministrazione sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

e) il Ministero dei trasporti nomina tre componenti del consiglio di amministrazione, in deroga alle disposizioni del codice civile;

f) il presidente del consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri;

g) prevedere che in caso di scioglimento della società i relativi beni siano devoluti al patrimonio dello Stato;

h) la società è autorizzata ad emettere titoli obbligazionari;

i) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, incompatibili con la presente legge;

l) la presentazione di un rapporto annuale sulle attività svolte alle competenti commissioni parlamentari;

m) la qualificazione di organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva 93/36/CEE per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, lavori e servizi;

n) la società provvede, con oneri a proprio carico, alla costituzione di un comitato scientifico di massimo nove membri scelti su indicazione delle università e degli istituti scientifici e di ricerca operanti nelle regioni Sicilia e Calabria. I compiti e il funzionamento del comitato scientifico, che dovrà

esprimere pareri sui progetti della società, sono definiti nei decreti di cui al comma 3;

o) il Ministro dei trasporti provvede alla vigilanza sugli atti della Società.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle infrastrutture, con il Ministero dell'ambiente e del territorio, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e del tesoro, sentito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei presidenti delle Regioni e delle Province interessate.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

7. Gli interventi relativi ai collegamenti di cui al comma 1 sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tali interventi debbono essere inseriti nel Piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, e sottoposti alle valutazioni previste dalla direttiva 2001/42/CE nonché alla valutazione di impatto ambientale in via ordinaria.

